

Selezione di informazioni per la presentazione delle domande di ammissione al passivo.

1. La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, oppure da un avvocato munito di apposito mandato alle liti, unitamente ai documenti dimostrativi del diritto del creditore. In entrambi i casi, la domanda di insinuazione o viene redatta, stampata, sottoscritta sul cartaceo e poi scannerizzata per l'invio, o viene formata direttamente con firma digitale
2. Ai sensi dell'art. 93, comma secondo, Legge Fallimentare, l'originale del titolo di credito allegato al ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale di Reggio Emilia.
3. Il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) contenente la scansione del ricorso e la scansione dei documenti allegati, deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda o anche un altro soggetto.
4. Il ricorso non va più depositato presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
5. Al ricorso deve essere allegata la documentazione giustificativa del credito, che deve anch'essa essere trasmessa in formato digitalizzato, sia che si tratti di documento creato fin dall'origine in formato digitale che di documento originariamente cartaceo che va digitalizzato mediante scansione.
6. Gli unici documenti che vanno depositati in via cartacea presso la cancelleria del tribunale sono gli originali dei titoli di credito allegati al ricorso.

Il ricorso, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato, deve essere trasmesso all'indirizzo PEC della Procedura, con le modalità indicate, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. L'effetto del mancato rispetto di questo termine non è la decadenza dalla possibilità di partecipare al concorso, ma la decadenza dalla possibilità di presentare domanda tempestiva, per cui i ricorsi validamente trasmessi successivamente al termine di trenta giorni prima dell'udienza di verifica e fino alla scadenza di dodici mesi (prorogabili dal tribunale a diciotto in caso di particolare complessità

della procedura) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono da considerarsi tardivi, fermo restando che i documenti mancanti devono essere trasmessi, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

7. La domanda di ammissione al passivo deve, in primo luogo, contenere i requisiti tipici di ogni domanda giudiziale, riassumibili nei soggetti, nel petitum e nella causa petendi, per cui il creditore deve indicare:
 - i soggetti coinvolti (creditore e debitore) e la procedura cui intende partecipare e le sue generalità;
 - la somma (capitale e relativi interessi) che intende insinuare al passivo (petitum);
 - succintamente i fatti e gli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (causa petendi).
8. In caso di richiesta di ammissione con prelazione (in privilegio generale o speciale, in via pignoratoria e ipotecaria) il creditore deve indicare il titolo della prelazione, fornendone i relativi dati per individuarla, per cui se si tratta di un privilegio è necessario specificare la causa del rapporto che ha originato il credito (rapporto di lavoro, prestazione professionale, canoni di locazione, ecc.), ed eventualmente la norma di riferimento; per l'ipoteca è necessaria la nota di iscrizione della stessa presso la conservatoria dei registri immobiliari e per il pegno l'atto costitutivo della garanzia. Il creditore, qualora, chieda il riconoscimento di una garanzia specifica (pegno, ipoteca e privilegio speciale), deve anche indicare il bene oggetto della garanzia, specificandone caratteristiche sufficienti ad individuarlo.
9. Il creditore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, e deve comunicare le successive variazioni, con la sanzione che in mancanza, nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le successive comunicazioni del commissario straordinario saranno effettuate presso la cancelleria del tribunale.